

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CE) n. 2780/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2700/94 relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare ..... 1
- \* **Regolamento (CE) n. 2781/94 della Commissione, del 15 novembre 1994, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** ..... 2
- Regolamento (CE) n. 2782/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova ..... 6
- \* **Regolamento (CE) n. 2783/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 764/94** ..... 8
- \* **Regolamento (CE) n. 2784/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2438/94** ..... 11
- \* **Regolamento (CE) n. 2785/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2439/94** ..... 15
- Regolamento (CE) n. 2786/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2117/94 e che porta a 795 911 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo ..... 19
- Regolamento (CE) n. 2787/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2118/94 e che porta a 500 490 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento tedesco ..... 20

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 2788/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2119/94 e che porta a 278 961 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento danese .....	21
Regolamento (CE) n. 2789/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2120/94 e che porta a 1 059 357 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento francese .....	22
* Regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli .....	23
* Regolamento (CE) n. 2791/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, relativo all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane per il 1994 in seguito alla tempesta tropicale Debbie .....	33
Regolamento (CE) n. 2792/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	35
Regolamento (CE) n. 2793/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone .....	37
Regolamento (CE) n. 2794/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero .....	38
Regolamento (CE) n. 2795/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	40

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

94/741/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 24 ottobre 1994, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio)** 42

94/742/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 14 novembre 1994, relativa ad una partecipazione finanziaria complementare della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Belgio** .....

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2780/94 DELLA COMMISSIONE**

del 16 novembre 1994

**che modifica il regolamento (CE) n. 2700/94 relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CE) n. 2700/94 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di 37 064 t di cereali; che occorre pertanto modificare alcune condizioni nell'allegato I dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2700/94 è modificato come segue:

Per i lotti C, D, E e F il punto 10 dell'allegato I viene sostituito dal punto 10 seguente:

« 10. Condizionamento e marcatura <sup>(8)</sup> <sup>(12)</sup>: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.2.a) e II.A.3].

— lotti C, F: alla rinfusa

— lotto E: alla rinfusa e 169 030 sacchi e 80 aghi e filo necessario (2 m/sacco) <sup>(9)</sup>

— lotto D: in sacchi <sup>(10)</sup>

— Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 287 dell'8. 11. 1994, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2781/94 DELLA COMMISSIONE****del 15 novembre 1994****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 <sup>(2)</sup>, del Consiglio che stabilisce il codice doganale comunitario modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/94 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici all'allegato n. 26 del presente regolamento; che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati

comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1994.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 235 del 9. 9. 1994, pag. 6.

## ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	31,55	1 247	238,43	60,58	207,43	9 150	25,01	60 478	68,06	24,80
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	74,90	2 952	560,19	143,38	493,02	22 091	59,64	146 927	160,76	58,59
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	18,46	727	138,08	35,34	121,53	5 445	14,70	36 217	39,62	14,44
1.40	0703 20 00	Agli	76,09	2 998	569,08	145,66	500,84	22 442	60,59	149 259	163,31	59,52
1.50	ex 0703 90 00	Porri	55,11	2 191	416,83	106,38	362,51	15 522	43,90	105 358	119,58	42,20
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	57,81	2 331	438,81	113,34	385,48	15 133	43,14	104 614	127,38	45,06
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,71	2 172	405,33	104,22	354,64	14 950	41,74	101 870	116,85	40,02
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	17,14	681	129,98	33,09	113,00	4 877	13,79	31 888	37,18	13,32
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	79,26	3 206	598,09	153,78	523,30	22 060	61,59	150 316	172,41	59,05
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	36,78	1 463	279,14	71,12	243,78	10 454	29,10	68 223	79,83	28,31
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	156,73	6 190	1 180,85	301,00	1 027,29	45 896	124,48	302 761	337,16	123,10
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	21,82	877	162,70	42,58	143,89	5 690	17,51	39 262	47,92	17,72
1.130	ex 0706 10 00	Carote	16,90	673	128,33	32,72	111,98	4 793	13,36	31 281	36,73	12,98
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	60,46	2 405	458,53	116,76	398,62	17 204	48,65	112 485	131,17	47,01
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	66,71	2 629	498,94	127,70	439,11	19 676	53,12	130 862	143,19	52,18
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	292,51	11 528	2 187,68	559,96	1 925,36	86 273	232,92	573 787	627,84	228,81
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	109,53	4 317	819,21	209,68	720,98	32 306	87,22	214 865	235,10	85,68
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus Savi)	111,96	4 422	843,58	215,02	733,88	32 787	88,92	216 287	240,86	87,94
1.180	ex 0708 90 00	Fave	92,83	3 894	734,40	189,09	645,42	21 793	71,04	142 837	212,96	66,61
1.190	0709 10 00	Carciofi	61,64	2 453	467,78	119,18	408,52	17 518	48,77	114 325	133,77	47,45
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	326,92	12 885	2 445,07	625,84	2 151,89	96 424	260,32	641 297	701,71	255,74
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	222,14	8 755	1 661,43	425,26	1 462,21	65 520	176,89	435 761	476,81	173,77
1.210	0709 30 00	Melanzane	74,89	2 951	560,12	143,36	492,95	22 089	59,63	146 909	160,74	58,58
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (Apium graveolens, var. dulce)	80,83	3 211	610,71	156,02	533,05	23 248	63,94	150 841	174,96	62,75
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	963,14	37 968	7 218,96	1 845,49	6 319,37	284 424	763,48	1 888 301	2 068,75	754,38
1.240	0709 60 10	Peperoni	94,85	3 738	709,40	181,57	624,34	27 976	75,53	186 062	203,59	74,19
1.250	0709 90 50	Finocchi	73,55	2 966	558,22	144,18	490,38	19 251	54,88	133 083	162,05	57,33
1.260	0709 90 70	Zucchine	29,03	1 156	220,33	56,18	192,26	8 230	22,94	53 707	63,06	22,28
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	66,38	2 616	496,51	127,08	436,97	19 580	52,86	130 226	142,49	51,93
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	83,78	3 378	639,04	164,08	560,82	21 691	62,54	145 547	184,60	66,87
2.20												
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	42,18	1 662	315,51	80,76	277,68	12 442	33,59	82 753	90,54	33,00
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	116,37	4 586	870,38	222,78	766,02	34 324	92,67	228 285	249,79	91,03

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	FI	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	180,19	7101	1347,65	344,94	1186,06	53146	143,48	353464	386,76	140,95
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	25,96	1024	196,32	49,77	170,18	7580	20,80	50244	55,80	20,52
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	21,02	828	157,21	40,24	138,36	6200	16,73	41235	45,11	16,44
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	24,11	950	180,39	46,17	158,76	7113	19,20	47312	51,77	18,86
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	51,61	2034	386,01	98,80	339,72	15222	41,09	101244	110,78	40,37
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	37,95	1497	286,92	72,74	248,72	11078	30,40	73432	81,55	29,98
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	50,74	2005	383,46	97,43	333,59	14715	40,22	97263	109,46	39,89
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	117,23	4620	876,79	224,42	771,66	34577	93,35	229966	251,63	91,70
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	23,76	936	177,70	45,48	156,39	7007	18,92	46608	50,99	18,58
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	136,31	5372	1019,51	260,95	897,27	40205	108,54	267399	292,59	106,63
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	—, bianchi	35,19	1387	263,22	67,37	231,66	10380	28,02	69038	75,54	27,53
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	46,43	1830	347,32	88,90	305,67	13697	36,97	91095	99,67	36,32
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	184,66	7278	1381,09	353,50	1215,49	54464	147,04	362234	396,35	144,45
2.110	0807 10 10	Cocomeri	58,84	2319	440,08	112,64	387,31	17355	46,85	115426	126,30	46,03
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	44,59	1757	333,53	85,37	293,53	13153	35,51	87478	95,71	34,88
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	99,11	3906	741,24	189,73	652,36	29231	78,92	194415	212,73	77,52
2.130	0808 10 31 0808 10 33 0808 10 39 0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59 0808 10 81 0808 10 83 0808 10 89	Mele	65,64	2587	490,98	125,67	432,11	19362	52,27	128775	140,90	51,35
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	259,60	10231	1941,55	496,96	1708,75	76567	206,71	509233	557,20	203,07
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	93,09	3670	697,79	178,38	610,83	27492	73,79	182525	199,96	72,92

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.150	0809 10 00	Albicocche	85,68	3 388	645,25	164,61	562,73	24 882	68,38	163 247	184,64	67,57
2.160	0809 20 20 0809 20 40 0809 20 60 0809 20 80	Ciliegie	155,38	6 144	1 170,13	298,51	1 020,50	45 123	124,00	296 043	334,84	122,54
2.170	ex 0809 30 90	Pesche	77,97	3 073	583,15	149,26	513,23	22 997	62,08	152 951	167,35	60,99
2.180	ex 0809 30 10	Pesche noci	207,11	8 235	1 565,19	400,15	1 372,35	59 102	163,75	382 787	449,15	159,80
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	148,41	5 849	1 109,98	284,11	976,89	43 773	118,18	291 127	318,55	116,09
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	352,01	13 873	2 632,67	673,86	2 317,00	103 822	280,30	690 501	755,55	275,36
2.205	0810 20 10	Lamponi	1 232,1	49 408	9 305,36	2 396,74	8 133,50	344 866	961,01	2 323 153	2 685,64	922,33
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	194,02	7 673	1 461,18	372,77	1 274,33	56 347	154,85	369 677	418,12	153,02
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	96,54	3 804	722,01	184,80	635,44	28 473	76,87	189 371	207,21	75,51
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	64,19	2 529	480,07	122,88	422,51	18 932	51,11	125 915	137,77	50,21
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	150,62	5 936	1 126,52	288,34	991,44	44 425	119,94	295 465	323,29	117,82
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	509,03	20 106	3 835,16	977,58	3 336,42	149 060	404,29	983 301	1 095,02	399,82

**REGOLAMENTO (CE) N. 2782/94 DELLA COMMISSIONE**

del 16 novembre 1994

**che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92<sup>(4)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dei regolamenti della Commissione nn. 54/65/CEE<sup>(5)</sup>, 183/66/CEE<sup>(6)</sup>, 765/67/CEE<sup>(7)</sup>, (CEE) n. 59/70<sup>(8)</sup>, tutti modificati dal regolamento (CEE) n. 4155/87<sup>(9)</sup>, e (CEE) n. 2164/72<sup>(10)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3987/87<sup>(11)</sup>, i prelievi all'importazione di uova in guscio di volatili da cortile

originarie e in provenienza da Polonia, Repubblica del Sudafrica, Australia, Romania o Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare per quanto concerne i prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento n. 163/67/CEE;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69 della Commissione<sup>(12)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3501/93<sup>(13)</sup>, i prelievi all'importazione di uova sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza dall'Austria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.<sup>(2)</sup> GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.<sup>(6)</sup> GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.<sup>(7)</sup> GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24.<sup>(8)</sup> GU n. L 11 del 16. 1. 1970, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.<sup>(10)</sup> GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.<sup>(11)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.<sup>(12)</sup> GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.<sup>(13)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 25.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 16 novembre 1994, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova

Codice NC	Origine delle importazioni (1)	Importo supplementare
		ECU/100 kg
0408 11 80	01	80,00

(1) Origine :

01 Stati Uniti d'America e Canada.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2783/94 DELLA COMMISSIONE**

del 16 novembre 1994

**relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 764/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni non disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, in vista di assicurare una procedura d'appalto regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93;

considerando che, in alcuni casi, i quarti di bue provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali pezzi, è opportuno autorizzare il reballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere

fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94<sup>(7)</sup>;

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93<sup>(9)</sup>;

considerando che il regolamento (CE) n. 764/94 della Commissione<sup>(10)</sup> dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita di circa 4 740 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco.

Le carni sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni di cui ai punti 02 e 03 della nota in calce n. 7 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2637/94 della Commissione<sup>(11)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

<sup>(5)</sup> GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

<sup>(6)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.

<sup>(8)</sup> GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

<sup>(9)</sup> GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

<sup>(10)</sup> GU n. L 90 del 7. 4. 1994, pag. 14.

<sup>(11)</sup> GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 54.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione<sup>(1)</sup>. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non dissotati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare l'avvolgimento dei pezzi in questione in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, a fini di spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta deve venir presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale figuri il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

3. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

4. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 30 novembre 1994.

5. Le informazioni sui quantitativi e sui luoghi di magazzino sono disponibili per gli interessati presso gli indirizzi indicati nell'allegato II.

#### Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

#### Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 300 ECU/100 kg.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994.

#### Articolo 4

1. Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 2783/94];

Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 2783/94];

Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 2783/94];

Προϊόντα παρεμβάσεως χωρίς επιστροφή [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2783/94];

Intervention products without refund [Regulation (EC) No 2783/94];

Produits d'intervention sans restitution [Règlement (CE) n° 2783/94];

Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 2783/94];

Produkten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 2783/94];

Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) n° 2783/94].

2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(2)</sup>.

#### Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 764/94 è abrogato.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

<sup>(2)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

## ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidad aproximada (toneladas) Tilnærmet mængde (tons) Ungefähre Mengen (Tonnen) Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι) Approximate quantity (tonnes) Quantité approximative (tonnes) Quantità approssimativa (tonnellate) Hoeveelheid bij benadering (ton) Quantidade aproximada (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Minimum prices expressed in ecus per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
Deutschland	— Vorderviertel, stammend von : Kategorien A/C, Klassen U, R und O  — Hinterviertel, stammend von : Kategorien A/C, Klassen U, R und O	857  3 883	700  900

## ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção

DEUTSCHLAND : Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)  
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)  
Postfach 180 107 — Adickesallee 40  
D-60322 Frankfurt am Main  
Tel. : (069) 1 56 47 72/3  
Telex : 411727, Telefax : (069) 15 64 791

**REGOLAMENTO (CE) N. 2784/94 DELLA COMMISSIONE**

del 16 novembre 1994

**relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2438/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni d'intervento; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzinaggio; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che, in vista di assicurare una procedura d'appalto regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93;

considerando che occorre prevedere la costituzione di cauzioni, secondo quanto disposto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 1938/93<sup>(7)</sup>, e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CE) n. 2438/94 della Commissione<sup>(9)</sup> dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

a) quarti posteriori non disossati:

— circa 199 t detenute dall'organismo d'intervento irlandese;

b) carni disossate:

— circa 6 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito ed acquistate anteriormente al 1° giugno 1993,

— circa 1 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano ed acquistate anteriormente al 1° febbraio 1993,

— circa 160 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese ed acquistate anteriormente al 1° settembre 1993,

— circa 6 400 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1° giugno 1993.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

<sup>(5)</sup> GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

<sup>(6)</sup> GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

<sup>(7)</sup> GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

<sup>(8)</sup> GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

<sup>(9)</sup> GU n. L 260 dell'8. 10. 1994, pag. 7.

3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 5 dicembre 1994.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta deve venir presentata dall'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale figuri il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 5.

#### *Articolo 2*

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77 l'offerta o, eventualmente, la domanda d'acquisto :

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro ;

b) deve essere corredata :

- dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 ;
- dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte o, eventualmente, le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatarî di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consente di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

#### *Articolo 3*

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 10 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a :

- 160 ECU/100 kg per i quarti posteriori non disossati,
- 140 ECU/100 kg per le carni disossate.

#### *Articolo 4*

Ai fini del presente regolamento, 100 kg di quarti posteriori non disossati corrispondono a 64 kg di carne disossata, previa rimozione del filetto e del controfiletto.

#### *Articolo 5*

Il regolamento (CE) n. 2438/94 è abrogato.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I.

Estado miembro	Productos	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1)
Medlemsstat	Produkter	Tilnærmet mængde (tons)	Mindstepriser i ECU/ton (1)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (1)
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Ελάχιστες τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο (1)
Member State	Products	Approximate quantity (tonnes)	Minimum prices expressed in ecus per tonne (1)
État membre	Produits	Quantité approximative (tonnes)	Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1)
Stato membro	Prodotti	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1)
Lid-Staat	Produkten	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (1)
Estado-membro	Produtos	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1)

## a) Cuartos traseros con hueso — Bagfjerdinger, ikke udbenet — Hinterviertel mit Knochen — Οπίσθια τέταρτα με κόκαλα — Bone-in hindquarters — Quartiers arrière avec os — Quarti posteriori non disossati — Achtervoeten met been — Quartos traseiros com osso

Ireland	— <i>Hindquarters</i> , from: category C, classes U, R and O	199	1 200
---------	---	-----	-------

## b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέας χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada

Ireland	— <i>Category C</i> :		
	Shins and shanks	400	1 500
	Plates and flanks	1 000	1 150
	Forequarters	1 500	1 550
	Briskets	1 000	1 500
	Outsides	1 000	2 750
	Knuckles	500	2 400
	Rumps	500	1 900
United Kingdom	— <i>Category C</i> :		
	Cube Rolls	500	3 100
	Rumps	600	1 900
	Thick flanks	600	2 050
	Topsides	400	3 100
	Pony	1 400	1 900
	Pony parts	200	1 400
	Foreribs	100	1 550
	Shins and shanks	1 950	1 450
	Thin flanks	300	1 200
Italia	— <i>Categoria A</i> :		
	Silversides	450	3 050
	Scamone	250	2 000
	Fesa esterne	250	2 500
Danmark	— <i>Kategori A/C</i> :		
	Fesa interna	350	2 600
	Noce	150	2 100
	Øvrigt kød af forfjerdning	122	2 000
Bryst og slag	16	1 400	
Yderlår med lårtunge	22	2 700	

(1) Estos precios se entenderán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

(1) Disse priser gælder i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(1) Diese Preise gelten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(1) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(1) These prices shall apply in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(1) Ces prix s'entendent conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

(1) Il prezzo si intende in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(1) Deze prijzen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(1) Estes preços aplicam-se conforme o disposto no n° 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —  
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses  
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli  
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de  
intervenção**

- IRELAND :** Department of Agriculture, Food and Forestry  
Agriculture House  
Kildare Street  
Dublin 2  
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806  
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198
- DANMARK :** EF-Direktoratet  
Nyropsgade 26  
DK-1602 København K  
Tlf. (33) 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax (33) 92 69 48
- ITALIA :** Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA)  
Via Palestro 81  
I-00185 Roma  
Tel. 49 49 91  
Telex 61 30 03
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce  
Fountain House  
2 Queens Walk  
Reading RG1 7QW  
Berkshire  
Tel. (0734) 58 36 26  
Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50
-



**REGOLAMENTO (CE) N. 2785/94 DELLA COMMISSIONE**  
del 16 novembre 1994

**relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2439/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 251/93<sup>(6)</sup>, ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti in determinate condizioni ;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di importanti scorte di carni disossate ; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano ; che in certi paesi terzi esistono sbocchi per i prodotti di cui trattasi ; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità ai regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85 ;

considerando che, in vista di assicurare una procedura d'appalto regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 ;

considerando che è opportuno stabilire che i prodotti lascino la Comunità entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita ;

considerando che occorre prevedere la costituzione di cauzioni, secondo quanto disposto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84 ;

considerando che è opportuno precisare che, visti i prezzi fissati nell'ambito della presente vendita per consentire lo smercio di determinati pezzi, l'esportazione di tali pezzi non dà diritto al pagamento delle restituzioni fissate periodicamente nel settore delle carni bovine ;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93<sup>(9)</sup> ;

considerando che il regolamento (CE) n. 2439/94 della Commissione<sup>(10)</sup> deve essere abrogato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita di circa :
  - 4 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° giugno 1993 ;
  - 6 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° giugno 1993 ;
  - 500 t di carni disossate detenute dall'organismo d'intervento italiano acquistate anteriormente al 1° febbraio 1993 ;
2. Le carni sono destinate ad essere esportate.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 2824/85 e (CEE) n. 3002/92.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione<sup>(11)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

<sup>(5)</sup> GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 47.

<sup>(7)</sup> GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

<sup>(8)</sup> GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

<sup>(9)</sup> GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

<sup>(10)</sup> GU n. L 260 dell'8. 10. 1994, pag. 12.

<sup>(11)</sup> GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta deve venir presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale figuri il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 6.

5. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

6. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 30 novembre 1994.

7. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

#### Articolo 2

I prodotti venduti nel quadro del presente regolamento devono lasciare il territorio doganale della Comunità entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

#### Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di 450 ECU/100 kg di carni disossate di cui all'allegato I, lettera a) e 230 ECU/100 kg di carni disossate di cui all'allegato I, lettera b).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994.

#### Articolo 4

Per quanto riguarda le carni di cui ai punti 1, lettera b) e 2, lettera b) dell'allegato I vendute in virtù del presente regolamento non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.

#### Articolo 5

1. L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

Productos de intervención [Reglamento (CE) n° 2785/94];  
Interventionsprodukter [Forordning (EF) nr. 2785/94];  
Interventionserzeugnisse [Verordnung (EG) Nr. 2785/94];  
Προϊόντα παρεμβάσεως [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2785/94];

Intervention products [Regulation (EC) No 2785/94];  
Produits d'intervention [Règlement (CE) n° 2785/94];  
Prodotti d'intervento [Regolamento (CE) n. 2785/94];  
Produkten uit interventievoorraden [Verordening (EG) nr. 2785/94];  
Produtos de intervenção [Regulamento (CE) n° 2785/94].

2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).

#### Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 2439/94 è abrogato.

#### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —  
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada<sup>(1)</sup> — Mindestpreise in ECU/tonne<sup>(1)</sup> —  
Mindstepriser i ECU/ton<sup>(1)</sup> — Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne<sup>(1)</sup> — Ελάχιστες τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu  
ανά τόνο<sup>(1)</sup> — Minimum prices expressed in ECU per tonne<sup>(1)</sup> — Prix minimaux exprimés en  
écus par tonne<sup>(1)</sup> — Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata<sup>(1)</sup> — Minimumprijzen  
uitgedrukt in ecu per ton<sup>(1)</sup> — Preço mínimo expresso em ecus por tonelada<sup>(1)</sup>

1. IRELAND		2. UNITED KINGDOM		3. ITALIA	
a) Striploins	2 650	a) Striploins	2 400	a) Rostbeef	2 450
Outsides	2 300	Fillets	4 650	Fesa esterna	2 150
Knuckles	2 400	Thick flanks	2 150		
Rumps	2 350	Rumps	2 150		
Cube-rolls	2 650	b) Shins and shanks	850		
b) Forequarters	850	Ponies	850		
		Foreribs	750		

<sup>(1)</sup> Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

<sup>(1)</sup> Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

<sup>(1)</sup> Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

<sup>(1)</sup> Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

<sup>(1)</sup> These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

<sup>(1)</sup> Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

<sup>(1)</sup> Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

<sup>(1)</sup> Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

<sup>(1)</sup> Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no n° 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —  
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρέμβασης — Addresses of  
the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi  
d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção**

- IRELAND :** Department of Agriculture, Food and Forestry  
Agriculture House  
Kildare Street  
Dublin 2  
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806  
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198
- ITALIA :** Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA)  
Via Palestro 81  
I-00185 Roma  
Tel. 49 49 91  
Telex 61 30 03
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce  
Fountain House  
2 Queens Walk  
Reading RG1 7QW  
Berkshire  
Tel. (0734) 58 36 26  
Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2786/94 DELLA COMMISSIONE****del 16 novembre 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 2117/94 e che porta a 795 911 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 2117/94 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2611/94 <sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 639 858 t di cereali detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 795 911 t il quantitativo di cereali posto in vendita sul mercato interno, detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2117/94 i termini « 550 000 t di orzo » sono sostituiti dai termini « 706 053 t di orzo ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 224 del 30. 8. 1994, pag. 7.<sup>(6)</sup> GU n. L 279 del 28. 10. 1994, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2787/94 DELLA COMMISSIONE****del 16 novembre 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 2118/94 e che porta a 500 490 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 2118/94 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 400 490 t di cereali detenuti dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 500 490 t il quantitativo di cereali posto in vendita sul mercato interno, detenuti dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2118/94 i termini « 100 000 t di frumento tenero panificabile » sono sostituiti dai termini « 200 000 t di frumento tenero panificabile ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 224 del 30. 8. 1994, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2788/94 DELLA COMMISSIONE****del 16 novembre 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 2119/94 e che porta a 278 961 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento danese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 2119/94 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 248 387 t di cereali detenuti dall'organismo d'intervento danese;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 278 961 t il quantitativo di cereali posto in vendita sul mercato interno, detenuti dall'organismo d'intervento danese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2119/94 i termini « 44 828 t di orzo » sono sostituiti dai termini « 75 402 t di orzo ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 224 del 30. 8. 1994, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2789/94 DELLA COMMISSIONE****del 16 novembre 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 2120/94 e che porta a 1 059 357 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 2120/94 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2691/94 <sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 859 357 t di cereali detenuti dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 1 059 357 t il quantitativo di cereali posto in vendita sul mercato interno, detenuti dall'organismo d'intervento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2120/94 i termini « 100 000 t di frumento tenero panificabile » sono sostituiti dai termini « 300 000 t di frumento tenero panificabile ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 224 del 30. 8. 1994, pag. 10.<sup>(6)</sup> GU n. L 286 del 5. 11. 1994, pag. 12.



**REGOLAMENTO (CE) N. 2790/94 DELLA COMMISSIONE**

del 16 novembre 1994

**recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 8, terzo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 <sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli; che, alla luce dell'esperienza, sembra auspicabile apportare gli adattamenti necessari e procedere, a fini di chiarezza ed efficienza amministrativa, ad una rielaborazione della normativa in oggetto;

considerando che le misure destinate ad ovviare, per l'approvvigionamento in taluni prodotti agricoli, alle conseguenze della posizione geografica delle isole Canarie consistono in esoneri dai dazi doganali all'importazione e nella concessione di un aiuto per la spedizione di prodotti agricoli provenienti dalla Comunità;

considerando che taluni prodotti agricoli che beneficiano dell'esonero dai dazi d'importazione sono già soggetti al rilascio di un titolo d'importazione; che, per snellire le procedure amministrative, è opportuno utilizzare il titolo d'importazione come supporto del sistema di esonero dai dazi d'importazione;

considerando che, per altri prodotti agricoli non soggetti all'obbligo di presentazione di un titolo d'importazione, è necessario istituire un documento a sostegno del sistema di esonero dai dazi d'importazione; che a questo fine può essere utilizzato il formulario del certificato d'importazione, di seguito denominato « certificato di esonero »;

considerando che il regime di aiuto concesso a favore dei prodotti comunitari può essere gestito sulla base del formulario del certificato d'importazione, di seguito denominato « certificato di aiuto »;

considerando che, per la gestione del regime specifico di approvvigionamento, è necessario adottare modalità particolari di rilascio del documento summenzionato, in deroga alle normali modalità applicabili ai certificati d'importazione a norma del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2746/94 <sup>(6)</sup>;

considerando che gli adattamenti apportati alla gestione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie perseguono un duplice obiettivo, consistente da un lato nello snellire e accelerare la procedura di rilascio dei certificati, abolendo tra l'altro l'obbligo generale di costituire una cauzione preventiva, nonché la procedura di pagamento dell'aiuto per l'approvvigionamento in prodotti comunitari e, dall'altro, nel rafforzare la disciplina e il controllo delle operazioni, dotando le autorità competenti degli strumenti necessari per garantire che le finalità del regime siano rispettate, ossia che le isole Canarie siano regolarmente approvvigionate in taluni prodotti agricoli e che le conseguenze della posizione geografica dell'arcipelago siano compensate da un'effettiva ripercussione dei vantaggi concessi fino allo stadio dell'immissione sul mercato dei prodotti destinati al consumo locale;

considerando che uno degli strumenti sopraccitati è costituito dalla registrazione degli operatori che esercitano un'attività economica nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento; che detta registrazione conferisce il diritto di ottenere vantaggi del regime, fatto salvo l'adempimento degli obblighi imposti dalle norme comunitarie e nazionali; che la registrazione avviene di diritto se il richiedente soddisfa determinate condizioni oggettive rispondenti alle esigenze di gestione del regime; che tale operazione deve essere effettuata senza discriminazione e deve essere accessibile a qualsiasi operatore stabilito nella Comunità;

considerando che le modalità di gestione del regime devono garantire che, nei limiti dei quantitativi fissati nel bilancio previsionale di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'operatore registrato ottenga un titolo o un certificato per i prodotti e per i quantitativi che formano oggetto della transazione commerciale realizzata per conto proprio, dietro presentazione dei documenti attestanti l'oggetto dell'operazione e l'idoneità della domanda di certificato;

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 29.

<sup>(6)</sup> GU n. L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 6.

considerando che, ai fini del controllo delle operazioni che beneficiano del regime, occorre tra l'altro che la durata di validità dei certificati sia adeguata alle esigenze del trasporto marittimo o aereo, che venga prescritto l'obbligo di provare entro breve termine l'avvenuta fornitura secondo il certificato e che sia vietata la cessione dei diritti e degli obblighi conferiti al titolare del documento ;

considerando che i vantaggi concessi — esonero dai dazi d'importazione e aiuto per i prodotti comunitari — devono ripercuotersi sui costi di produzione e sui prezzi sino all'utente finale o al consumatore ; che è quindi opportuno controllare tali ripercussioni ;

considerando che l'ammontare dell'obbligazione doganale è determinato secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1) ;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1601/92, i prodotti che fruiscono del regime specifico di approvvigionamento non possono essere riesportati verso paesi terzi o rispediti verso il resto della Comunità ; che tuttavia questo divieto non si applica alle riesportazioni o rispeditazioni qualora i prodotti siano stati trasformati nell'arcipelago ; che occorre prevedere le modalità particolari di applicazione di questa deroga e le modalità di controllo del suo esercizio ;

considerando che, ai fini dell'applicazione di detta deroga, è d'uopo stabilire i quantitativi di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni o spedizioni tradizionali a partire dalle isole Canarie, facendo riferimento alla media delle esportazioni e delle spedizioni realizzate nel corso degli anni 1989, 1990 e 1991 (precedentemente all'entrata in vigore del regime Poseican), quale determinata dalle autorità spagnole ;

considerando che la valutazione dell'applicazione del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1601/92 e gli adattamenti apportati dal presente regolamento giustificano un rafforzamento delle disposizioni relative ai controlli e la definizione delle sanzioni amministrative atte a garantire il regolare funzionamento dei dispositivi previsti ;

considerando che è opportuno disporre, nell'ambito delle procedure di compartecipazione in vigore per le regioni ultraperiferiche, che le autorità competenti stabiliscano le modalità amministrative necessarie per la gestione e la sorveglianza del regime ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

## TITOLO I

### Importazione dai paesi terzi

#### CAPO I

#### Importazione di prodotti soggetti alla presentazione di un titolo d'importazione

##### Articolo 1

1. L'esonero dei dazi d'importazione previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 1601/92 è concesso su presentazione del certificato d'importazione recante le diciture speciali indicate al paragrafo 3.

2. Il certificato d'importazione viene rilasciato, su domanda degli interessati e nei limiti del bilancio, dalle autorità competenti designate dalla Spagna.

Detto certificato è compilato secondo il formulario di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. La domanda di certificato e il certificato stesso recano :

a) nella casella 20, a seconda dei casi, una delle diciture seguenti :

— « prodotto destinato alle industrie di trasformazione o confezionamento », secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d),

— « prodotto destinato al consumo diretto », secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d),

— « bovini destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1601/92 » ;

b) nella casella 24, le diciture « esonero dai dazi d'importazione » e « certificato da utilizzare nelle isole Canarie » ;

c) nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

4. Ai fini dell'applicazione del regime, i dazi d'importazione vengono riscossi per i quantitativi che risultano in eccedenza rispetto a quelli specificati nel certificato d'importazione. La tolleranza del 5 % prevista dal regolamento (CEE) n. 3719/88 è ammessa condizionatamente al pagamento dei pertinenti dazi d'importazione.

(1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

## CAPO II

## Importazione di prodotti non soggetti alla presentazione di un certificato d'importazione

## Articolo 2

1. Per i prodotti non soggetti alla presentazione di un titolo d'importazione, l'esonero dai dazi d'importazione previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 1601/92 è concesso su presentazione del « certificato di esonero ».

2. Il certificato di esonero è compilato sul formulario del certificato d'importazione riprodotto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Fermo il disposto del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili l'articolo 8, paragrafi 3 e 5, l'articolo 10, gli articoli da 13 a 16, gli articoli 19, 20 e 21, gli articoli da 24 a 31, l'articolo 33, paragrafi 1 e 3 e gli articoli da 34 a 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. La dicitura « certificato di esonero » deve apparire, stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del certificato.

4. Il certificato di esonero viene rilasciato, su domanda degli interessati e nei limiti del bilancio, dalle autorità competenti designate dalla Spagna.

5. La domanda di certificato di esonero e il certificato stesso recano quanto segue :

a) nella casella 20, a seconda dei casi, una delle diciture seguenti :

— « prodotto destinato alle industrie di trasformazione o condizionamento », in osservanza dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d),

— « prodotto destinato al consumo diretto », in osservanza dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d);

b) nella casella 24, le diciture « esonero dai dazi d'importazione » e « certificato da utilizzare nelle isole Canarie »;

c) nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

## TITOLO II

## Approvvigionamento comunitario

## Articolo 3

1. L'aiuto viene pagato dietro presentazione di un « certificato di aiuto » utilizzato integralmente.

La presentazione del certificato funge da domanda di aiuto.

Le autorità competenti procedono al pagamento dell'aiuto entro cinquanta giorni dalla data di presentazione del certificato utilizzato, tranne nei seguenti casi :

a) forza maggiore,

oppure

b) avvio di un'indagine amministrativa circa il diritto all'aiuto. In questa ipotesi, il pagamento ha luogo soltanto previo riconoscimento del diritto all'aiuto.

2. Il certificato di aiuto è compilato sul formulario del certificato d'importazione riprodotto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Fermo il disposto del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili l'articolo 8, paragrafi 3 e 5, l'articolo 10, gli articoli da 13 a 16, gli articoli 19, 20 e 21, gli articoli da 24 a 31, l'articolo 33, paragrafi 1 e 3 e gli articoli da 34 a 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. La dicitura « certificato di aiuto » deve apparire, stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del certificato.

Le caselle 7 ed 8 del certificato vanno barrate totalmente.

4. La domanda di certificato di aiuto e il certificato stesso recano :

a) nella casella 20, a seconda dei casi, una delle diciture seguenti :

— « prodotto destinato alle industrie di trasformazione o confezionamento », secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d),

— « prodotto destinato al consumo diretto », secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d),

— « animali vivi destinati all'ingrasso, introdotti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1601/92 »;

b) nella casella 24, la dicitura « certificato di aiuto da utilizzare nelle isole Canarie »;

c) nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

5. L'importo dell'aiuto applicabile è quello vigente il giorno di presentazione della domanda di certificato di aiuto.

6. Il certificato di aiuto viene rilasciato, su richiesta degli interessati e nei limiti del bilancio, dalle autorità competenti designate dalla Spagna.

7. Il fatto costitutivo del tasso di conversione agricolo per l'aiuto è l'imputazione integrale del certificato di aiuto da parte delle autorità competenti del luogo di destinazione.

Il tasso di conversione agricolo può essere fissato in anticipo secondo il disposto degli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(1)</sup>.

### TITOLO III

#### Disposizioni comuni e ripercussione del beneficio fino all'utente finale

##### Articolo 4

1. I bilanci previsionali di approvvigionamento sono predisposti separatamente per i prodotti destinati alle industrie di trasformazione o confezionamento e per i prodotti destinati al consumo diretto; detti bilanci possono venir riveduti in corso d'anno.

2. Le autorità competenti procedono, su richiesta della Commissione, all'esecuzione di studi settoriali finalizzati alla predisposizione dei bilanci.

##### Articolo 5

1. I certificati d'importazione, i certificati di esonero e i certificati di aiuto sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle autorità competenti.

2. Qualsiasi operatore stabilito nella Comunità può chiedere l'iscrizione nel registro.

Ai fini di detta iscrizione, l'operatore deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) disporre dei mezzi, delle strutture e delle autorizzazioni legali necessari per l'esercizio della propria attività nel settore di cui trattasi, ed aver in particolare assolto gli obblighi impostigli dalle autorità in materia di contabilità aziendale e di regime fiscale;
- b) essere in grado di svolgere le sue attività nelle isole Canarie;
- c) offrire alle autorità competenti, al momento dello smercio dei prodotti agricoli nelle isole Canarie, valide garanzie circa la ripercussione del beneficio concesso fino all'utilizzazione finale e al consumatore;
- d) obbligarsi a quanto segue, nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie e nel rispetto degli obiettivi del regime stesso:

— a comunicare alle autorità competenti, su loro richiesta, tutte le informazioni utili circa le attività

commerciali svolte, in particolare in ordine ai prezzi praticati e ai margini di profitto;

- ad operare esclusivamente in proprio nome e per proprio conto;
- a presentare domande di certificati in misura proporzionale alle proprie reali capacità di smercio dei prodotti di cui trattasi, capacità che devono poter essere dimostrate in base ad elementi oggettivi;
- a non assumere iniziative che potrebbero determinare una penuria artificiale di prodotti, né a smerciare i prodotti disponibili, a prezzi anormalmente bassi.

3. Il trasformatore che intenda esportare o spedire prodotti trasformati ottenuti da materie prime cui si applica il regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie deve, all'atto della presentazione della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere una tale attività, indicando l'ubicazione degli impianti di trasformazione.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano indiscriminatamente a tutti gli operatori stabiliti nella Comunità.

##### Articolo 6

1. Fermo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'articolo 3, paragrafo 6 e dell'articolo 8, le autorità competenti accettano la domanda di certificato presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione, se alla domanda stessa è allegato l'originale o la copia certificata conforme della fattura d'acquisto e l'originale o la copia certificata conforme dei documenti seguenti:

- polizza di carico o lettera di trasporto aereo,  
e
- certificato d'origine per i prodotti di paesi terzi, o documenti di cui all'articolo 311, lettera c) o, rispettivamente, all'articolo 315 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione<sup>(2)</sup> (documento T 2 o T 2 L) per i prodotti comunitari.

La fattura d'acquisto, la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo devono essere intestate al richiedente il certificato.

2. La validità del certificato è stabilita in funzione dei tempi di trasporto. In casi particolari e in considerazione di gravi ed imprevedibili difficoltà che possono incidere sui tempi di trasporto, le autorità competenti possono prorogare la validità, non oltre i due mesi successivi alla data di rilascio del certificato.

<sup>(1)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(2)</sup> GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

*Articolo 7*

1. Per i prodotti soggetti al regime specifico di approvvigionamento, i certificati d'importazione, i certificati di esonero e i certificati di aiuto sono presentati alle autorità doganali, per l'espletamento delle opportune formalità, entro sei giorni lavorativi dalla data di sbarco della merce.

2. La merce va presentata in lotti separati, corrispondenti ai singoli certificati presentati.

I certificati vengono integralmente imputati all'atto dell'espletamento delle formalità doganali.

La prova dell'imputazione del certificato deve essere fornita entro i sei giorni lavorativi successivi all'espletamento di dette formalità.

3. I certificati non sono cedibili.

*Articolo 8*

1. Qualora lo stato di esecuzione di un bilancio previsionale metta in luce un aumento significativo, per un dato prodotto, delle domande di certificati d'importazione, di certificati di esonero o di certificati di aiuto e se tale aumento rischia di compromettere il conseguimento di uno o più obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti segnalano senza indugio tale situazione alla Commissione, fornendole tutte le pertinenti informazioni circa il fabbisogno di approvvigionamento delle isole Canarie.

La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti, adotta i provvedimenti necessari per garantire l'approvvigionamento in prodotti essenziali delle isole Canarie, tenendo conto delle disponibilità e delle esigenze dei settori prioritari.

2. Fermi restando i necessari provvedimenti adottati in caso di limitazione del rilascio di titoli e certificati, le autorità competenti applicano a tutte le domande pendenti una percentuale uniforme di riduzione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano, previa consultazione delle autorità spagnole, ferme restando le disposizioni particolari da adottare per ovviare a difficoltà di rilievo in un determinato settore.

*Articolo 9*

1. Le autorità competenti adottano opportuni provvedimenti intesi a verificare l'effettiva ripercussione dei benefici risultanti dall'esonero dai dazi d'importazione o dalla concessione dell'aiuto comunitario; a tal fine, possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 e le loro eventuali modificazioni sono comunicati alla Commissione.

*Articolo 10*

1. Salvo casi di forza maggiore, qualora l'operatore non rispetti le obbligazioni assunte a norma dell'articolo 5, e ferme restando le sanzioni applicabili a norma della legislazione nazionale, le autorità competenti procedono a quanto segue:

- esigono dal titolare del certificato d'importazione, del certificato di esonero o del certificato di aiuto il rimborso del beneficio concesso; e
- sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione, a seconda della gravità dell'inadempimento.

Il beneficio di cui al primo trattino è pari all'importo corrispondente all'esonero dai dazi d'importazione o all'importo dell'aiuto.

2. Salvo casi di forza maggiore, qualora il titolare di un certificato non effettui la prevista importazione o introduzione, il suo diritto di richiedere titoli o certificati è sospeso per i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del titolo o certificato di cui trattasi. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio di nuovi titoli o certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'entità del beneficio da concedere.

Per motivi debitamente comprovati alle autorità competenti, queste possono consentire che ai quantitativi importati o introdotti venga applicata una tolleranza per difetto del 5%.

3. Le autorità competenti adottano opportuni provvedimenti per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili dalla mancata o parziale utilizzazione o dall'annullamento dei titoli o certificati rilasciati, ovvero dal recupero del beneficio.

*Articolo 11*

1. Qualora un trasformatore dichiari, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, l'intenzione di esportare o spedire prodotti trasformati, le autorità competenti gli attribuiscono, entro i limiti dei quantitativi indicati all'allegato II, un quantitativo massimo di prodotti che può esportare o spedire annualmente.

2. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 soltanto qualora sia loro validamente dimostrato che i prodotti di cui trattasi non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie.

3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti dei quantitativi indicati all'allegato II, possono dar luogo ad un'esportazione o ad una spedizione tradizionale, devono conformarsi, per quanto di ragione, alle condizioni previste dal regime di perfezionamento attivo e dal regime della trasformazione sotto controllo doganale, precisate dagli articoli 114, 130 e 131 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e dal regolamento (CEE) n. 2454/93, salve tutte le abituali manipolazioni.

4. Le autorità competenti comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative alle esportazioni e alle spedizioni effettuate a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, nonché le informazioni relative alle autorizzazioni concesse in base al paragrafo 2 del presente articolo.

#### Articolo 12

1. I controlli fisici effettuati nelle isole Canarie all'atto dell'importazione, dell'introduzione, dell'esportazione, della spedizione, della riesportazione e della rispedizione dei prodotti agricoli devono concernere un campione rappresentativo pari almeno al 10 % dei titoli o certificati presentati a norma dell'articolo 7.

I controlli fisici sono effettuati attenendosi, in quanto compatibili, alle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio<sup>(1)</sup>.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato I, i controlli devono concernere un campione rappresentativo pari almeno al 20 % dei titoli o certificati presentati a norma dell'articolo 7.

3. Ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l'applicazione di percentuali di controllo più elevate.

#### Articolo 13

In casi particolari e per quanto necessario alla corretta applicazione del presente regolamento, le autorità competenti dispongono, fermo il disposto degli articoli 10 e 15, la costituzione di cauzioni di importi pari all'entità del beneficio concesso.

#### Articolo 14

La Spagna adotta le modalità complementari necessarie alla gestione e al controllo in tempo reale del regime

specifico di approvvigionamento e all'accertamento dei quantitativi di prodotti agricoli per i quali vengono richiesti e rilasciati titoli d'importazione nelle isole Canarie o di esportazione dalle stesse.

Le autorità spagnole comunicano senza indugio alla Commissione, prima che entrino in vigore, i provvedimenti che intendono adottare in applicazione del primo comma.

#### Articolo 15

1. Per un periodo di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le autorità competenti possono rilasciare ad un operatore che ne faccia richiesta e che abbia sollecitato l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5, un titolo o un certificato alle condizioni previste all'articolo 6, purché la domanda di titolo o di certificato sia stata presentata conformemente al disposto del paragrafo 1 del medesimo articolo 6.

Il rilascio del titolo o del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione.

2. I titoli e i certificati rilasciati a norma del regolamento (CEE) n. 1695/92 e non integralmente utilizzati prima della scadenza possono venir sostituiti, per i quantitativi residui, secondo le modalità indicate al paragrafo 1 del presente articolo, ovvero essere annullati, con svincolo della cauzione.

#### Articolo 16

1. Il regolamento (CEE) n. 1695/92 è abrogato.

2. Entro il 31 dicembre 1995 la Commissione procederà ad una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, dell'esecuzione delle procedure di controllo di cui all'articolo 12. Sulla base dell'esperienza acquisita, la Commissione adotterà le modificazioni eventualmente necessarie, secondo le procedure appropriate.

#### Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 6.

*ALLEGATO I***ELENCO DEI PRODOTTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO FISICO IN MISURA NON INFERIORE AL 20 %****(articolo 12, paragrafo 2)**

## 1. Carni bovine :

- fresche o refrigerate del codice NC 0201,
- congelate del codice NC 0202.

## 2. Vini da tavola del codice NC ex 2204.

## 3. Prodotti lattiero-caseari :

- latte liquido del codice NC 0401,
  - latte concentrato o in polvere del codice NC 0402,
  - burro del codice NC 0405,
  - formaggi dei codici NC 0406 30, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 77, 0406 90 79, 0406 90 81, 0406 90 89,
  - preparazioni lattee :
    - per i bambini del codice NC 2106 90 91,
    - senza grassi animali del codice NC 1901 90 90.
-

## ALLEGATO II

QUANTITÀ MASSIME ANNUALI DI PRODOTTI TRASFORMATI CHE POSSONO ESSERE  
ESPORTATE O SPEDITE

(articoli 5, paragrafo 3, e 11)

Codice NC	<i>Quantità in chilogrammi o litri*</i>	
	A destinazione CE	A destinazione paesi terzi
0402 10	—	54 000
0402 21	64 000	11 000
0402 29	—	33 000
0402 91	3 000	3 000
0402 99	1 000	1 000
0403 10	—	7 000
0403 90	1 000	1 000
0405	6 000	12 000
0406 10	17 000	119 000
0406 30	2 000	5 000
0406 40	2 000	1 000
0406 90	25 000	14 000
0710 21	—	1 000
0710 22	1 000	1 000
0710 30	2 000	1 000
0710 40	1 000	1 000
0710 80	4 000	16 000
0710 90	—	1 000
0711 20	—	1 000
0711 40	—	1 000
0811 90	1 000	1 000
0812 90	3 000	1 000
0813 50	1 000	1 000
1101 00	105 000	1 000
1102 20	13 000	6 000
1102 90	1 000	1 000
1104 19	4 000	1 000
1105 00	—	1 000
1507 90	—	300 000
1514 90 90	—	3 000 000
1601 00	10 000	44 000
1602 41	13 000	1 000
1602 49	16 000	39 000
1602 50	—	50 000
1702 90	675 000	6 000
1704 10	19 000	20 000
1704 90	648 000	293 000
1804 00	—	1 000
1805 00	1 000	45 000
1806 10	4 000	58 000
1806 20	1 000	25 000
1806 31	1 000	4 000
1806 90	30 000	38 000
1901 20	1 140 000	—
1901 90	2 521 000	45 000
1902 11	1 000	2 000
1902 19	1 000	47 000
1902 20	—	1 000
1902 30	1 000	37 000



Codice NC	<i>Quantità in chilogrammi o litri*</i>	
	A destinazione CE	A destinazione paesi terzi
1903 00	—	1 000
1904 10	3 000	2 000
1904 90	—	1 000
1905 20	—	1 000
1905 30	45 000	132 000
1905 40	1 000	3 000
1905 90	15 000	43 000
2004 10	22 000	1 000
2004 90	4 000	72 000
2005 10	1 000	63 000
2005 20	57 000	1 000
2005 40	2 000	19 000
2005 59	2 000	—
2005 60	34 000	1 000
2005 70	9 000	3 000
2005 80	1 000	5 000
2005 90	20 000	27 000
2006 00	5 000	27 000
2007 10	3 000	2 000
2007 91	3 000	8 000
2007 99	463 000	7 000
2008 19	1 000	1 000
2008 20	18 000	38 000
2008 30	10 000	1 000
2008 40	10 000	2 000
2008 50	2 000	1 000
2008 60	1 000	1 000
2008 70	5 000	1 000
2008 92	104 000	12 000
2008 99	224 000	1 000
2009 19	18 000	24 000
2009 30	—	10 000
2009 40	9 000	7 000
2009 60	—	1 071 000
2009 70	2 000	3 000
2009 80	11 000	18 000
2009 90	16 000	12 000
2101 10	5 000	3 000
2101 20	1 000	1 000
2101 30	1 000	—
2102 10	1 000	28 000
2102 20	—	2 000
2102 30	—	3 000
2103 10	—	2 000
2103 20	22 000	35 000
2103 30	1 000	3 000
2103 90	30 000	61 000
2104 10	22 000	193 000
2104 20	1 000	595 000
2105 00	167 000	505 000
2106 10	3 000	28 000
2106 90	8 000	13 000
2202 10	*5 000 000	*203 000
2202 90	*3 000 000	*799 000
2203 00	*70 000	*157 000

Codice NC	<i>Quantità in chilogrammi o litri*</i>	
	A destinazione CE	A destinazione paesi terzi
2205 10	*47 000	*1 000
2205 90	*17 187 000	*3 295 000
2208 40	*47 000	*43 000
2208 50	*9 000	*7 000
2208 90	*190 000	*17 000
2209 00	—	*18 000
2301 20	20 610 000	18 654 000
2309 90	20 000	1 525 000
3002 10	8 000	1 000
3002 20	1 000	1 000
3002 90	1 000	1 000
3004 20	1 000	3 000
3004 50	1 000	—
3004 90	51 000	18 000
3005 10	1 000	2 000
3005 90	2 000	1 000
3203 00	1 000	1 000
3307 49	1 000	14 000
3307 90	7 000	6 000
3401 19	2 000	9 000
3402 13	5 000	—
3402 20	135 000	69 000
3402 90	40 000	62 000
3403 19	7 000	1 000
3405 30	1 000	1 000
3405 40	2 000	6 000
3901 10	195 000	32 000
3901 20	80 000	76 000
3904 21	49 000	180 000
3909 50	2 000	47 000
3912 90	7 000	1 000
3917 21	195 000	11 000
3917 23	20 000	10 000
3917 32	65 000	68 000
3917 39	33 000	2 000
3917 40	270 000	65 000
3919 10	860 000	30 000
3920 10	2 100 000	2 000
3920 20	310 000	8 000
3920 99	340 000	—
3921 90	20 000	70 000
3923 10	49 000	59 000
3923 21	727 000	356 000
3923 29	23 000	72 000
3923 30	180 000	35 000
3923 40	18 000	25 000
3923 90	1 000	13 000
3924 10	6 000	5 000
3924 90	10 000	4 000
3926 90	132 000	198 000
4823 11	1 000	3 000
4823 51	9 000	15 000
4823 59	6 000	3 000

**REGOLAMENTO (CE) N. 2791/94 DELLA COMMISSIONE**

del 16 novembre 1994

**relativo all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane per il 1994 in seguito alla tempesta tropicale Debbie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 16, paragrafo 3, 20 e 30,considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/94 <sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione di banane nella Comunità;

considerando che la tempesta tropicale Debbie del 10 settembre 1994 ha causato ingentissimi danni ai bananeti delle regioni comunitarie della Martinica e della Guadalupa, nonché nei paesi ACP di Santa Lucia e della Dominica; che le conseguenze di tali circostanze eccezionali sulla produzione delle regioni vittima della calamità si faranno sentire fino al luglio 1995 e si ripercuotono sensibilmente sulle importazioni e l'approvvigionamento del mercato comunitario nel corso del quarto trimestre del 1994; che tutto questo rischia di provocare un notevole rialzo dei prezzi di mercato in talune regioni della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 404/93, in caso di necessità e in particolare al fine di tener conto dell'incidenza di circostanze eccezionali sulla produzione o sull'importazione, il bilancio previsionale può essere riveduto con il conseguente adeguamento del contingente tariffario;

considerando che tale adattamento del contingente tariffario è inteso a permettere, da un lato, un approvvigionamento sufficiente del mercato comunitario fino alla fine del 1994 e, dall'altro, di risarcire gli operatori che raggruppano o rappresentano direttamente i produttori di banane sinistrati e i quali rischiano oltretutto, in assenza di misure adeguate, di perdere per lungo tempo i loro sbocchi tradizionali sul mercato comunitario;

considerando che i provvedimenti da adottare devono essere specifici e transitori, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 404/93; che in effetti, prima

dell'entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato il 1° luglio 1993, le organizzazioni nazionali di mercato preesistenti prevedevano, per far fronte a casi di necessità o a circostanze eccezionali quali quelle connesse alla tempesta tropicale Debbie, un dispositivo che garantisce l'approvvigionamento del mercato presso altri fornitori, salvaguardando però nel contempo gli interessi degli operatori vittima di tali eventi eccezionali;

considerando, d'altro canto, che nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità ha negoziato un accordo che contempla l'istituzione di un dispositivo per la riassegnazione di forniture, che permette di far fronte a simili circostanze eccezionali e di salvaguardare gli interessi degli operatori dei paesi fornitori che hanno subito danni;

considerando che, senza aspettare l'effettiva applicazione del suddetto accordo, è opportuno far beneficiare di misure analoghe le regioni produttrici della Comunità e gli Stati ACP vittima delle suddette circostanze eccezionali; che tali misure devono comportare, a favore degli operatori danneggiati a causa dell'impossibilità di rifornire il mercato comunitario con banane originarie delle regioni di produzione sinistrate, la concessione del diritto di importare al loro posto banane dei paesi terzi e banane non tradizionali ACP; che è opportuno disporre inoltre che si terrà conto, a suo tempo, dei quantitativi commercializzati sul mercato comunitario in applicazione della presente misura ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento degli operatori interessati per i contingenti tariffari dei prossimi anni; che occorre riservare il beneficio di tali misure agli operatori che hanno effettivamente subito un danno reale, senza possibilità di compensazione, in funzione dell'entità dei danni subiti;

considerando che solo le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti gli operatori suddetti sono in grado di determinare, da un lato, i beneficiari della misura, data la loro esperienza e la conoscenza delle caratteristiche del commercio in tale settore e, dall'altro, di valutare i danni in funzione dei documenti giustificativi forniti dagli operatori;

considerando che, tenendo conto dell'obiettivo perseguito, è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino immediatamente in vigore;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.<sup>(3)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 261 dell'11. 10. 1994, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### *Articolo 1*

1. Il contingente tariffario di 2 118 000 t/peso netto fissato per il 1994 è portato a 2 171 400 t/peso netto.
2. La quantità addizionale di 53 400 t/peso netto è assegnata agli operatori stabiliti in applicazione dell'articolo 2 con la seguente ripartizione :
  - a) 30 000 t agli operatori che riforniscono la Comunità con banane della Martinica,
  - b) 5 900 t agli operatori che riforniscono la Comunità con banane della Guadalupa,
  - c) 14 800 t agli operatori che riforniscono la Comunità con banane di Santa Lucia,
  - d) 2 700 t agli operatori che riforniscono la Comunità con banane della Dominica.

#### *Articolo 2*

1. I quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono assegnati agli operatori i quali :
  - raggruppano o rappresentano direttamente i produttori di banane che hanno subito le conseguenze della tempesta Debbie,
  - nel corso del quarto trimestre del 1994 non possono rifornire per proprio conto il mercato comunitario con banane delle origini indicate all'articolo 1, paragrafo 2, a causa dei danni provocati dalla tempesta tropicale Debbie.
2. Le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti gli operatori interessati determinano gli operatori che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 e assegnano ad ognuno di loro un quantitativo, in virtù del presente regolamento, in funzione :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994.

- delle quantità assegnate alle regioni o agli Stati produttori indicate all'articolo 1, paragrafo 2,
- nonché dei danni subiti a causa delle tempeste tropicali Debbie.

3. Le competenti autorità valutano i danni subiti in base ai documenti giustificativi e alle informazioni presso gli operatori interessati.

#### *Articolo 3*

1. Entro il 24 novembre 1994 gli Stati membri comunicano alla Commissione le quantità di banane oggetto di una proposta di assegnazione in virtù del presente regolamento.
2. Se la quantità complessiva oggetto di proposte di assegnazione « Tempesta tropicale Debbie » supera la quantità addizionale del contingente tariffario fissato all'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione stabilisce una percentuale uniforme di riduzione da applicare a ciascuna assegnazione.
3. I titoli di importazione « Tempesta tropicale Debbie » sono rilasciati entro il 5 dicembre 1994 e sono validi fino al 9 febbraio 1995.

Nella casella 20 essi recano la dicitura « titolo tempesta Debbie ».

#### *Articolo 4*

Le quantità di banane immesse in libera pratica avvalendosi dei titoli di importazione « Tempesta Debbie » sono prese in considerazione ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di ciascun operatore interessato, per il 1994, per l'applicazione degli articoli da 3 a 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93.

#### *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CE) N. 2792/94 DELLA COMMISSIONE****del 16 novembre 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(4)</sup>,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 15

novembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 16 novembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

**A. Cereali e farine***(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	13,65	9,99
1001 90 99	0	0	13,65	9,99
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	18,07	14,33
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

**B. Malto***(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	0	24,30	17,78	17,78
1107 10 19	0	0	18,15	13,29	13,29
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CE) N. 2793/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 novembre 1994**  
**che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione <sup>(1)</sup>,  
visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,  
considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2141/94 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2758/94 <sup>(5)</sup>;  
considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 2141/94 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 51,415 ECU/100 kg.
2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto sarà sostituito con effetto dal 19 novembre 1994 per tener conto delle modifiche da apportare al regime dei quantitativi massimi garantiti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 228 dell'1. 9. 1994, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 28.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2794/94 DELLA COMMISSIONE****del 16 novembre 1994****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2654/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2777/94<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2654/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 15 novembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 2654/94 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 15.<sup>(6)</sup> GU n. L 295 del 16. 11. 1994, pag. 10.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 novembre 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione <sup>(1)</sup>	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca <sup>(1)</sup>
1702 20 10	0,3683	—
1702 20 90	0,3683	—
1702 30 10	—	50,59
1702 40 10	—	50,59
1702 60 10	—	50,59
1702 60 90 10 <sup>(2)</sup>	—	96,12
1702 60 90 90 <sup>(3)</sup>	0,3683	—
1702 90 30	—	50,59
1702 90 60	0,3683	—
1702 90 71	0,3683	—
1702 90 90 10 <sup>(4)</sup>	—	96,12
1702 90 90 90 <sup>(5)</sup>	0,3683	—
2106 90 30	—	50,59
2106 90 59	0,3683	—

<sup>(1)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

<sup>(2)</sup> Codice Taric : sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera « sciroppo di inulina » il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi.

<sup>(3)</sup> Codice Taric : NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

<sup>(4)</sup> Codice Taric : sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce, si considera « sciroppo di inulina » il prodotto diverso da quello di cui al codice 1702 60 90, ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi e contenente almeno il 10 % in peso, allo stato secco, di fruttosio in forma libera o sotto forma di saccarosio.

<sup>(5)</sup> Codice Taric : NC 1702 90 90, altra che sciroppo di inulina.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2795/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 novembre 1994**  
**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2776/94<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 15 novembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

<sup>(6)</sup> GU n. L 295 del 16. 11. 1994, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo <sup>(1)</sup>
1701 11 10	31,72 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	31,72 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	31,72 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	31,72 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	36,83
1701 99 10	36,83
1701 99 90	36,83 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

<sup>(3)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1994

relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio)

(94/741/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 5 e 6, nonché l'allegato VI,

vista la direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE,

vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE,

vista la direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura <sup>(4)</sup>, modificata dalla direttiva 91/692/CEE,

considerando che gli articoli 18 della direttiva 75/439/CEE, 16 della direttiva 75/442/CEE e 17 della direttiva 86/278/CEE sono stati sostituiti dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE che fa obbligo agli Stati membri di inviare alla Commissione informazioni sull'attuazione di talune direttive comunitarie nell'ambito di una relazione settoriale ;

considerando che tale relazione deve essere basata su un questionario o su uno schema elaborato dalla Commis-

sione secondo la procedura prevista all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE ;

considerando che la prima relazione settoriale coprirà il periodo dal 1995 al 1997 compreso ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato previsto all'articolo 6 della suddetta direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

I questionari allegati alla presente decisione relativi alle direttive 75/439/CEE, 75/442/CEE e 86/278/CEE, sono approvati.

*Articolo 2*

Gli Stati membri utilizzeranno tali questionari come base per l'elaborazione delle relazioni settoriali che sono tenuti a inviare alla Commissione in conformità dell'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.

<sup>(4)</sup> GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 6.

*ALLEGATO***ELENCO DEI QUESTIONARI**

1. Questionario relativo alla direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE <sup>(2)</sup>.
2. Questionario relativo alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE.
3. Questionario relativo alla direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, relativa alla protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura <sup>(4)</sup>, modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

<sup>(1)</sup> GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.

<sup>(4)</sup> GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 6.

Applicazione della direttiva 91/692/CEE per la *standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni* relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente

### QUESTIONARIO

per la relazione degli Stati membri sul recepimento e sull'applicazione della **direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati**, modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (1)

Non occorre ripetere le informazioni già fornite.

#### I. RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE

1. a) I particolari delle leggi e dei regolamenti vigenti, attuati per recepire la direttiva, nel suo testo modificato, sono stati comunicati alla Commissione ? (Si/No)
- b) Se la risposta al punto a) è « No », indicarne i motivi.
2. a) Sono state adottate delle misure in conformità dell'articolo 7 ? (Si/No)
- b) Se la risposta al punto a) è « Sì », queste misure sono state comunicate alla Commissione ? (Si/No)
- c) Se la risposta al punto b) è « No », indicarne i motivi.
3. a) Sono state adottate misure più severe ai sensi dell'articolo 16 ? (Si/No)
- b) Se la risposta al punto a) è « Sì », queste misure sono state comunicate alla Commissione ? (Si/No)
- c) Se la risposta al punto b) è « No », indicarne i motivi.

#### II. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

1. a) In conformità degli articoli 2 e 3, le misure necessarie per garantire che gli oli usati siano raccolti e smaltiti senza causare danni evitabili all'uomo e all'ambiente, sono state prese ?
- b) Se la risposta al punto a) è « No », indicarne i motivi.
- c) Se la risposta al punto a) è « Sì », si prega di completare, per quanto possibile, la tabella riportata di seguito, indicando se una delle informazioni costituisce soltanto una stima.

i)

	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno
<b>Quantità totale di oli messa sul mercato o venduta, se disponibile</b>			

ii)

	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno
<b>Quantità totale di oli usati prodotti, dei quali :</b>			
<b>Quantità raccolta</b>			
<b>Quantità rigenerata</b>			
<b>Quantità utilizzata come combustibile</b>			
<b>Quantità eliminata (compreso il deposito permanente)</b>			

(1) Gu n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

2. a) Vi sono stati vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, che hanno impedito allo Stato membro di dare la priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione?  
(Sì/No)
- b) Se la risposta al punto a) è « Sì », fornire ulteriori precisazioni.
- c) Vi sono stati vincoli di carattere economico e organizzativo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, che hanno influito sulla realizzazione delle operazioni di combustione?  
(Sì/No)
- d) Se la risposta al punto c) è « Sì », fornire le dovute precisazioni.
- e) Qualora la rigenerazione o la combustione degli oli usati non sia stata possibile, a causa dei vincoli summenzionati, sono stati presi provvedimenti in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3?  
(Sì/No)
- f) Se la risposta al punto e) è « Sì », fornire le dovute precisazioni.
3. a) Sono state realizzate delle campagne di incitamento e di informazione dell'opinione pubblica, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1?  
b) Se la risposta al punto a) è « Sì », si prega di dare alcune precisazioni sulle campagne nazionali e, qualora possibile, fornire esempi di altre campagne, indicando fra l'altro l'autorità che ha avviato la campagna, la natura della campagna, i media utilizzati (televisione, radio, stampa, ecc.), i gruppi bersaglio, fornendo una valutazione per quanto riguarda l'efficacia della campagna svolta (che risulta dai dati relativi all'aumento della raccolta degli oli usati per il trattamento o la rigenerazione).
4. Si prega di completare la tabella che segue, relativa alle imprese che garantiscono la raccolta degli oli usati (indicando se una delle informazioni costituisce soltanto una valutazione).

Livello NUTS (*) dell'autorità di controllo (articolo 5, paragrafo 4)	Numero di autorità	Sistema di autorizzazione stabilito (Sì/no)	Numero totale delle imprese registrate/autorizzate		Osservazioni (usare un foglio ulteriore se necessario)
			Soltanto oli usati	Oli usati e altri rifiuti	

(\*) NUTS: Nomenclatura delle unità territoriali di statistica, disponibile presso Eurostat.

5. a) È stato deciso di destinare gli oli usati a uno dei tipi di trattamento indicati all'articolo 3, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3?  
(Sì/No)
- b) Se la risposta al punto a) è « Sì », precisare il tipo di trattamento.
- c) Se la risposta al punto a) è « Sì », precisare se sono stati stabiliti dei controlli appropriati e, in caso affermativo, descriverli brevemente.
6. a) Si prega di completare la tabella che segue, relativa alle imprese che garantiscono l'eliminazione degli oli usati, indicando se una delle informazioni costituisce soltanto una stima.

Tabella A

Livello NUTS dell'autorità di controllo (articolo 6, paragrafo 1)	Numero di autorità	Numero di licenza (*) Soltanto oli usati			Osservazioni ulteriori
		Rigenerazione	Combustione	Eliminazione (compreso il deposito permanente)	

(\*) Istituzioni/imprese.

Tabella B

Livello NUTS dell'autorità di controllo (articolo 6, paragrafo 1)	Numero di autorità	Numero di licenza (*) Oli usati e altri rifiuti			Osservazioni ulteriori
		Rigenerazione	Combustione	Eliminazione (compreso il deposito permanente)	

(\*) Istituzioni/imprese.

- b) Indicare come l'autorità competente garantisce che tutte le adeguate misure di protezione della salute e dell'ambiente sono state prese, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2.
7. a) Si prega di completare la tabella che segue indicando i valori limite fissati per le sostanze elencate nell'allegato della direttiva [articolo 8, paragrafo 1, lettera a)] e per qualsiasi altro parametro o sostanza.

Sostanza inquinante	Valore limite dell'allegato alla direttiva		Valore limite nazionale		Osservazioni (usare un foglio ulteriore se necessario)
	mg/Nm <sup>3</sup>		Valore	Unità	
Cd	0,5				
Ni	1				
	o	o			
Cr					
Cu	1,5	5			
V					
Pb	5				
Cl	100				
F	5				
SO <sub>2</sub>	—				
Polvere, totale	—				



- b) Si prega di fornire particolari sui controlli che si applicano agli impianti di potenza termica assorbita inferiore ai 3 MW [articolo 8, paragrafo 1, lettera b)], indicando i valori limite nazionali che sono stati determinati, completando la seguente tabella.

Sostanza inquinante	Valore limite nazionale		Osservazioni (usare un foglio ulteriore se necessario)
	Valore	Unità	
Cd			
Ni			
Cr			
Cu			
V			
Pb			
Cl			
F			
SO <sub>2</sub>			
Polvere, totale			

- c) Si prega di completare la tabella seguente, che si riferisce alla combustione degli oli usati in impianti, indicando se una delle informazioni costituisce soltanto una stima.

Livello NUTS dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 1)		Numero di autorità	Osservazioni ulteriori
≥ 3 MW			
≤ 3 MW			

8. In conformità all'articolo 11, si prega di completare la seguente tabella che riguarda le quantità minime di oli usati come specificate dagli Stati membri:

	Quantità minima	Osservazioni ulteriori
Produzione		
Raccolta		
Smaltimento		

9. a) Le indennità, di cui all'articolo 14, sono concesse alle imprese che raccolgono gli oli usati?

(Sì/No)

- b) Se la risposta al punto a) è « Sì », si prega di fornire gli importi medi di queste indennità, descrivendo quali sono le basi sulle quali vengono calcolate e descrivere i tipi di finanziamento.

10. a) Le indennità, di cui all'articolo 14, sono concesse alle imprese che eliminano gli oli usati?

(Sì/No)

- b) In caso affermativo, si prega di indicare gli importi medi di queste indennità, descrivere su quale base essi sono calcolati e i tipi di finanziamento.

Applicazione della direttiva 91/692/CEE per la *standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni* relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente

### QUESTIONARIO

per la relazione degli Stati membri sul recepimento e sull'applicazione della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (\*)

Non occorre ripetere le informazioni già fornite.

#### I. RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

1. a) Sono state fornite alla Commissione informazioni sulle leggi e i regolamenti attualmente in vigore volti a recepire la direttiva modificata nell'ordinamento nazionale ?

(Sì/No)

b) Se la risposta alla domanda precedente è « No » indicarne le motivazioni.

2. Indicare nella tabella sottostante il numero (stimato) di autorità competenti per ciascun livello di NUTS nominate ai sensi dell'articolo 6 e indicarne le competenze tracciando un segno sulla casella pertinente.

Tipo di autorità							
	Numero delle autorità o istituzioni	Piani di gestione dei rifiuti, (articolo 7, paragrafo 1)	Autorizzazioni alle operazioni di smaltimento (articolo 9, paragrafo 1)(*)	Autorizzazioni alle operazioni di recupero (articolo 10)(*)	Iscrizione dei soggetti dispensati dalle disposizioni degli articoli 9 e 10 (articolo 11)	Iscrizione degli stabilimenti o delle imprese ai sensi dell'articolo 12	Osservazioni (usare un foglio ulteriore se necessario)
NUTS 0 (**)							
NUTS 1							
NUTS 2							
NUTS 3							
NUTS 4							
NUTS 5							

(\*) Stabilimenti / imprese.

(\*\*) Nomenclatura delle unità territoriali di statistica, disponibile presso Eurostat.

## II. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

1. a) Sono stati predisposti piani di gestione dei rifiuti allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3, 4 e 5? (Sì/No)
- b) Se la risposta alla domanda precedente è « No », indicarne le motivazioni.
- c) Per ogni piano di gestione dei rifiuti predisposto fornire le seguenti informazioni (usare un foglio ulteriore se necessario)

Autorità	Data di			Categorie di rifiuti interessate			
	adozione/ pubblicazione	inizio dell'applicazione	fine dell'applicazione (*)	Rifiuti domestici (Sì/No)	Rifiuti pericolosi (Sì/No)	Altri (specificare)	Area interessata

(\*) In caso di un piano continuo, specificare « continuo ».

- d) i) Sono state realizzate forme di collaborazione, come previsto all'articolo 7, paragrafo 2, con altri Stati membri o con la Commissione? (Sì/No)
- ii) Se la risposta alla domanda precedente è « Sì », indicare in che misura e in che forma tale collaborazione è stata realizzata.
- e) i) Sono state fornite alla Commissione informazioni sulle misure generali adottate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3? (Sì/No)
- ii) Se la risposta alla domanda precedente è « No », indicarne le motivazioni.
2. a) Sono state fornite alla Commissione informazioni sulle misure che si intendono adottare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1? (Sì/No)
- b) Se la risposta alla domanda è « No », indicarne le motivazioni.
3. a) Sono state adottate misure in ottemperanza all'obbligo previsto all'articolo 5, paragrafo 1, di istituire una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento? (Sì/No)
- b) Se la risposta alla domanda precedente è « Sì », fornire informazioni al riguardo.
- c) Qualora sia stata sviluppata una collaborazione con altri Stati membri per ottemperare all'obbligo previsto all'articolo 5, paragrafo 1, fornire informazioni circa le forme e l'ampiezza di tale collaborazione.
- d) Indicare qual è il grado di autosufficienza raggiunto dallo Stato membro. Completare la risposta con cifre precise o stime sulla quantità di rifiuti prodotta e smaltita nello Stato membro rispetto alla quantità totale di rifiuti prodotti nello Stato membro e che necessita di essere smaltita.
4. In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, fornire le seguenti informazioni, se sono disponibili, indicando se le cifre fornite rappresentano una stima:

	Rifiuti domestici (tonnellate/anno)	Rifiuti pericolosi (tonnellate/anno)	Altri rifiuti (specificare) (tonnellate/anno)
Ammontare totale dei rifiuti prodotti (*), dei quali : — quantità riciclata (*): — incenerita (*): — incenerita con recupero energetico (*): — collocata a discarica (*): — altri modi di smaltimento (*) (specificare):			

(\*) Nello Stato membro.

5. a) Sono state adottate norme generali per la concessione di dispense ai sensi dell'articolo 11?

(Sì/No)

b) Se la risposta alla domanda precedente è « Sì » ma la Commissione non è stata informata delle suddette norme generali, indicarne la ragione.

6. a) Vi sono tipi di stabilimenti o imprese riferiti negli articoli 9 e 10 che devono tenere registri, ai sensi dell'articolo 14, in una forma standardizzata?

(Sì/No)

Se la risposta alla domanda precedente è « Sì », fornire informazioni al riguardo.

b) I produttori sono tenuti a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14?

(Sì/No)

Se la risposta alla domanda precedente è « Sì », fornire informazioni al riguardo.

Applicazione della direttiva 91/692/CEE per la *standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni* relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente

### QUESTIONARIO

per la relazione degli Stati membri sul recepimento e sull'applicazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, modificata dalla direttiva 91/692/CEE<sup>(1)</sup>

Non occorre ripetere le informazioni già fornite.

#### I. RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA NAZIONALE

1. a) Sono stati comunicati alla Commissione i particolari relativi alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni amministrative adottati allo scopo di dare attuazione alla direttiva?  
(Sì/No)
- b) Se la risposta al precedente punto a) è « No », indicarne le ragioni.
2. a) Qualora, conformemente all'articolo 5, siano state adottate misure nazionali volte ad assicurare la proibizione dell'utilizzo di fanghi di depurazione nei suoli nei casi in cui la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi i valori limite applicabili fissati, tali misure sono state notificate alla Commissione?  
(Sì/No)
- b) Se la risposta al precedente punto a) è « No », indicarne le ragioni.
- c) Qualora siano state adottate norme nazionali più stringenti rispetto a quelle previste dalla direttiva, sono state comunicate alla Commissione, conformemente a quanto previsto all'articolo 12?  
(Sì/No)
- d) Se la risposta al precedente punto c) è « No », indicarne le ragioni.

#### II. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

1. Indicare le condizioni specifiche ritenute necessarie allo scopo di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, nel caso siano utilizzati in agricoltura fanghi che costituiscono residui di fosse settiche e di altre installazioni simili per il trattamento delle acque reflue.
2. a) Per quanto riguarda l'articolo 5 si prega di compilare la tabella sottostante.

Metalli	Articolo 5, paragrafo 1		Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)		Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)	
	Concentrazione nei suoli		Concentrazione nei fanghi		Applicazione in agricoltura	
	Direttiva allegato I A	Valori limite nazionali	Direttiva allegato I B	Valori limite nazionali	Direttiva allegato I C	Valori limite nazionali
	mg/kg sostanza secca	mg/kg sostanza secca	mg/kg sostanza secca	mg/kg sostanza secca	kg/ha/anno	kg/ha/anno
Cadmio	da 1 a 3		da 20 a 40		0,15	
Rame	da 50 a 140		da 1 000 a 1 750		12	
Nichel	da 30 a 75		da 300 a 400		3	
Piombo	da 50 a 300		da 750 a 1 200		15	
Zinco	da 150 a 300		da 2 500 a 4 000		30	
Mercurio	da 1 a 1,5		da 16 a 25		0,1	
Cromo	—		—		—	

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1991. pag. 48.

- b) Qualora lo Stato membro abbia scelto l'opzione proposta dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), indicare la quantità massima di fanghi che può essere immessa nel suolo per unità di superficie e per anno (espressa in tonnellate di materia secca per ettaro e per anno).
- c) Qualora siano stati autorizzati valori limite meno severi per la concentrazione di metalli pesanti nei suoli, ai sensi dell'allegato I A, nota a piè di tabella 1, si prega di compilare la tabella sottostante specificando se le informazioni costituiscono una stima.

Metalli	Numero di siti (*)	Superficie interessata (ha)	Tipo di suolo (comprese le caratteristiche idrologiche)	pH	Nuovo valore limite (mg/kg sostanza secca)	Osservazioni e/o motivo della deroga (usare un foglio ulteriore se necessario)
Cadmio						
Rame						
Nichel						
Piombo						
Zinco						
Mercurio						
Cromo						

(\*) O il numero di impianti di depurazione cui si applica la deroga.

d) Qualora siano stati autorizzati valori limite meno severi per la concentrazione di metalli pesanti nei suoli, ai sensi dell'allegato I A, nota a piè di tabella 2, si prega di compilare la tabella sottostante (la risposta alle prime tre colonne è facoltativa):

Metalli	Numero di siti (*)	Quantità massima dei fanghi autorizzata (t di materia secca)	Tipo di suolo (comprese le caratteristiche idrologiche)	pH	Nuovo valore limite (mg/kg materia secca)	Osservazioni e/o motivo della deroga (usare un foglio ulteriore se necessario)
Rame						
Nichel						
Zinco						

(\*) O il numero di impianti di depurazione cui si applica la deroga.

e) Qualora siano stati autorizzati valori limite meno severi per la concentrazione dei metalli pesanti nei suoli ai sensi dell'allegato I C, nota a piè di tabella 1, si prega di compilare la tabella sottostante, specificando se le informazioni costituiscono una stima.

Metalli	Numero di siti	Superficie interessata (ha)	Tipo di suolo (comprese le caratteristiche idrologiche)	pH	Nuovo valore limite (kg/ha/anno)	Osservazioni e/o motivo della deroga (usare un foglio ulteriore se necessario)
Cadmio						
Rame						
Nichel						

Metalli	Numero di siti	Superficie interessata (ha)	Tipo di suolo (comprese le caratteristiche idrologiche)	pH	Nuovo valore limite (kg/ha/anno)	Osservazioni e/o motivo della deroga (usare un foglio ulteriore se necessario)
Piombo						
Zinco						
Mercurio						
Cromo						

3. a) Per quanto riguarda l'articolo 6, descrivere brevemente le tecnologie utilizzate per il trattamento dei fanghi.
- b) Sono state fissate delle regole al fine di effettuare le analisi più frequentemente rispetto a quanto previsto dall'allegato II A, punto 1 ?  
(Sì/No)
- c) Se la risposta al precedente punto b) è « Sì », fornire particolari al riguardo.
- d) Sono state stabilite condizioni per l'autorizzazione all'iniezione o all'interramento nei suoli di fanghi non trattati [articolo 6, lettera a)] ?  
(Sì/No)
- e) Se la risposta al precedente punto d) è « Sì », fornire particolari al riguardo.
4. Per quanto riguarda l'articolo 7, indicare, se del caso, la durata del periodo durante il quale è vietato l'impiego dei fanghi sui terreni a pascolo prima del loro sfruttamento e sulle colture foraggere prima della raccolta.
5. a) Sono stati autorizzati a livello nazionale valori limite ridotti o, eventualmente, altre misure qualora il pH del suolo sia inferiore a 6, come previsto dell'articolo 8 ?  
(Sì/No)



b) Se la risposta al precedente punto a) è « Sì », si prega di compilare la tabella sottostante.

	Cadmio	Rame	Nichel	Piombo	Zinco	Mercurio	Cromo
Valore limite ridotto (mg/kg sostanza secca)							
Altre misure							

6. a) Se del caso, indicare quali tipi di analisi sono stati effettuati ai sensi dell'articolo 9 sulle caratteristiche dei suoli, conformemente alle indicazioni fornite dall'allegato II B, punto 1, diverse da quelle citate nell'allegato II B, punto 3 (pH e metalli pesanti).

b) Indicare la frequenza minima delle analisi del suolo (allegato II B, punto 2).

7. Sulla base dei dati riportati nei registri di cui all'articolo 10, compilare le seguenti tabelle specificando se le informazioni costituiscono una stima.

	Sostanza secca (t/anno)			Superficie interessata (facoltativo)		
	1995	1996	1997			
Fanghi di depurazione						
				1995	1996	1997
Fanghi utilizzati in agricoltura						

**FANGHI UTILIZZATI IN AGRICOLTURA**  
Valore medio di concentrazione (mg/kg materia secca)

Parametri	1995	1996	1997
<b>METALLI</b>			
Cadmio			
Rame			
Nichel			
Piombo			
Zinco			
Mercurio			
Cromo			
<b>ELEMENTI</b>			
Azoto N totale			
Fosforo P totale			

8. Indicare il numero di casi in cui sono state concesse esenzioni ai sensi dell'articolo 11.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1994

relativa ad una partecipazione finanziaria complementare della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Belgio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(94/742/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che la Commissione ha adottato la decisione 94/190/CE, del 18 marzo 1994, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Belgio<sup>(3)</sup>; che tale partecipazione poteva essere ottenuta per i focolai di peste suina classica insorti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1993;

considerando che nel corso dei primi sette mesi del 1994 si sono manifestati in Belgio nuovi focolai di peste suina classica; che a causa dei gravi rischi che tale malattia comporta per il patrimonio suinicolo comunitario è parso opportuno proseguire l'azione di eradicazione, contribuendo con una nuova partecipazione finanziaria della Comunità al risarcimento dei danni subiti dagli allevatori;

considerando che, non appena la presenza della malattia è stata ufficialmente confermata, le autorità belghe hanno preso misure appropriate, comprese quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che tali misure sono state notificate dalle autorità belghe;

considerando che sono soddisfatte le condizioni per una nuova partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il Belgio può ottenere dalla Comunità una partecipazione finanziaria complementare per i focolai di peste suina

classica insorti sul suo territorio dal 1° gennaio al 31 luglio 1994. Tale partecipazione finanziaria ammonta:

- al 50 % delle spese sostenute dal Belgio a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione dei suini nonché eventualmente dei prodotti da essi derivati;
- al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per la pulizia, la disinfestazione e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;
- al 50 % delle spese sostenute dal Belgio a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione dei mangimi e delle attrezzature contaminati.

*Articolo 2*

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione dei documenti giustificativi.
2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi dal Belgio entro sei mesi al massimo dalla data di notifica della presente decisione.

*Articolo 3*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.<sup>(2)</sup> GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.<sup>(3)</sup> GU n. L 89 del 6. 4. 1994, pag. 31.